

Regolamento di Ateneo relativo all'attribuzione degli scatti triennali dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della legge 240/2010, le modalità ed i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato, a tempo pieno e definito (d'ora in poi anche docenti) ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all'art. 8 della legge 240/2010.

Art. 2

(Modalità di presentazione della relazione triennale)

1. La valutazione è quadrimestrale.
2. I soggetti interessati alla valutazione, per ciascun quadrimestre, sono i professori e i ricercatori a tempo indeterminato che, nel corso del quadrimestre precedente, abbiano maturato tre anni di anzianità utile per la richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
3. L'elenco dei soggetti interessati alla valutazione è individuato con decreto del rettore ed è pubblicato sul sito web di Ateneo il mese precedente il quadrimestre in cui si svolge la valutazione (pubblicazione degli elenchi ad aprile, agosto e dicembre). Contestualmente, è avviato il processo di valutazione con la pubblicazione sul sito web di Ateneo di un apposito avviso del rettore.
4. Gli interessati potranno inoltrare apposita richiesta secondo le modalità indicate nell'avviso, allegando la relazione triennale delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte.
5. Le richieste devono essere presentate inderogabilmente, a pena di esclusione, entro il giorno 16 del primo mese del quadrimestre in cui si svolge la valutazione.
6. La relazione presentata dall'interessato e la documentazione allegata necessaria alla verifica dei criteri (didattica, ricerca, gestionale) dovrà essere preliminarmente vistata dal Direttore del dipartimento o dal Presidente della struttura didattica speciale di afferenza e verrà acquisita dagli uffici preposti. Alle commissioni è riservato il diritto di richiedere chiarimenti in merito alla documentazione allegata e di verificare a campione il contenuto della relazione e della documentazione presentate dagli interessati.

Art. 3

(Commissioni di valutazione)

1. Le commissioni di valutazione sono nominate annualmente dal rettore, con proprio decreto, e sono distinte per fascia di docenza (professori ordinari, professori associati, ricercatori). Ogni commissione è formata da 3 membri effettivi e 3 supplenti, differenziati per macro-aree:
 - a. macro-area PE (Aree CUN: 1, 2, 3, 4, 8, 9);
 - b. macro-area LS (Aree CUN: 5, 6, 7);
 - c. macro-area SH (Aree CUN: 10, 11, 12, 13, 14).
2. Le Commissioni conclude i propri lavori entro la fine dell'ultimo mese del quadrimestre in cui si svolge la valutazione (aprile, agosto e dicembre).
3. Non possono far parte delle commissioni i docenti che possono richiedere l'attribuzione dello scatto per quell'anno solare.
4. Le commissioni esprimono un giudizio positivo/negativo sull'attribuzione dello scatto stipendiale e redigono apposito verbale che viene trasmesso all'amministrazione.
5. Il rettore, con proprio decreto, accertata la regolarità formale degli atti da parte dell'ufficio preposto, dispone l'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del D.P.R. 11

luglio 1980, n. 382.

6. Il decreto rettorale di cui al precedente comma 5 è pubblicato sul sito web di Ateneo unitamente all'elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo. Dalla data di pubblicazione del decreto decorrono i termini per eventuali impugnazioni.

Art. 4

(Criteri di valutazione)

1. Sono oggetto di valutazione, ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, l'attività di didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolte.

2. La valutazione dell'attività didattica è considerata positiva se, nei tre anni accademici precedenti a quello in cui si è maturato lo scatto, il docente ha svolto i compiti di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti assegnatigli.

3. La valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva se nei tre anni solari precedenti la data di maturazione dello scatto, il docente abbia pubblicato almeno due pubblicazioni conferibili per la VQR.

4. L'attività gestionale è considerata positiva se il docente ha preso parte, nel triennio solare di riferimento, ad almeno il 70%, su base annuale, dei Consigli della struttura di appartenenza per i quali non sia stato assente giustificato.

5. Il requisito di cui al precedente comma 4 è soddisfatto qualora l'interessato abbia ricoperto per almeno un anno (nel triennio precedente) uno dei seguenti incarichi:

- a. delegato del rettore;
- b. senatore accademico;
- c. direttore di Scuola di specializzazione;
- d. presidente di corso di laurea;
- e. componente del Presidio di qualità;
- f. componente del Nucleo di valutazione;
- g. presidente della Scuola di medicina;
- h. consigliere di amministrazione;
- i. coordinatore di master;
- j. coordinatore di dottorato;
- k. coordinatore di tirocinio formativo attivo (TFA);
- l. presidente della Scuola superiore di Catania;
- m. presidente di Struttura didattica speciale;
- n. componente del Comitato di gestione dei centri di servizio;
- o. direttore di Centro di ricerca;
- p. componente del Comitato unico di garanzia.

6. I requisiti previsti per ognuna delle tre attività saranno proporzionalmente rideterminati in caso di assenza utile ai fini della carriera.

7. Coloro che abbiano ricoperto l'incarico di rettore, prorettore o direttore di dipartimento per almeno un anno nel triennio precedente la data di maturazione dello scatto sono esentati dal rispetto dei suddetti parametri e riceveranno l'adeguamento stipendiale automaticamente a seguito della presentazione della relativa richiesta.

8. Verrà ritenuto avente diritto allo scatto triennale chi avrà soddisfatto almeno due dei tre requisiti previsti.

9. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo la conclusione dell'anno accademico successivo alla suddetta valutazione e in caso di mancata attribuzione la somma corrispondente viene conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della legge 240/2010.

Art. 5

(Decorrenza dello scatto stipendiale)

1. Gli effetti giuridici dello scatto stipendiale decorrono dalla data di maturazione del triennio; gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese di maturazione del triennio.
2. In caso di valutazione negativa e di reiterazione della richiesta, il periodo di valutazione riguarderà le attività svolte nel triennio solare precedente la conclusione dell'anno accademico successivo alla valutazione negativa; gli effetti giuridici dello scatto stipendiale decorreranno dal 1 novembre successivo a tale data.
3. In caso di mancata presentazione della richiesta nei termini di cui all'art. 2 del presente regolamento, la stessa potrà essere presentata in qualsiasi momento e il periodo di valutazione riguarderà le attività svolte nel triennio solare precedente la data di presentazione della richiesta; gli effetti giuridici dello scatto stipendiale decorreranno da tale data.

Art. 6

(Reclami)

Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale, avverso il decreto rettorale di cui all'art. 3, comma 5, gli interessati possono presentare reclamo al rettore entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.

Il rettore decide sul reclamo nei 20 giorni successivi.

Art. 7

(Disposizioni transitorie e finali)

In sede di prima applicazione e in deroga a quanto previsto all'art. 2, la procedura di valutazione relativa all'anno 2016 e ai primi due quadrimestri dell'anno 2017 verrà effettuata in una sola tornata, da avviarsi entro il 31 dicembre 2017.